

REPUBBLICA ITALIANA

N.1358/2002 RGR

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 38/2004 Reg.Sent.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria

ANNO 2004

Sezione Seconda

nelle persone dei Signori:

Mario AROSIO Presidente relatore

Roberto PUPILELLA Consigliere

Luca MORBELLI Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 1358/02 R.G.R. proposto da M. A., rappresentato e difeso dall' avvocato G. Pagano ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Genova, Via Gavotti, n. 1/6;

contro

il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro in carica, la Questura di GENOVA, in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Genova;

per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (nr. 026637 Cat. A11/IMM.SOGG.1/02) emanato dal Questore di Genova in data 21.08.2002 e notificato in data 17.09.2002;

ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o conseguente a quelli di cui sopra, nessuno escluso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito, alla pubblica udienza del 15 gennaio 2004, relatore il Presidente Mario Arosio, l'avv. Marco Quadrelli in sostituzione dell'avv. Gianfranco Pagano per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 1 ottobre 2002 al Ministero dell'Interno e alla Questura di Genova, M. A. ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, il decreto di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (nr. 026637 Cat. A11/IMM.SOGG.1/02) emanato dal Questore di Genova in data 21.08.2002 e notificato in data 17.09.2002.

Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente deduce i seguente motivo:

1. Violazione di legge connessa a sviamento di potere e carenza d'istruttoria.

L'analisi compiuta dalla Questura di Genova sarebbe stata insufficiente ed approssimativo, con riferimento all'individuazione del requisito della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti.

Si è costituita in giudizio l'amministrazione dell'interno chiedendo la reiezione del ricorso e dell'istanza di sospensiva.

Con ordinanza di questo Tribunale in data 7 novembre 2002 n. 678 è

stata respinta l'istanza di sospensiva.

All'udienza pubblica del 15 gennaio 2004 il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso in esame è rivolto avverso il decreto di rigetto dell'istanza del ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno emanato dal Questore di Genova in data 21.08.2002 e notificato in data 17.09.2002.

2. Il ricorso è fondato.

Il Collegio osserva che, nel caso concreto, la dimostrazione del possesso del requisito minimo predeterminato (che era di € 8.826.000 per l'anno 2001) doveva essere ragguagliata all'effettivo periodo di permanenza in Italia del ricorrente.

Poichè lo stesso ha dimostrato, in corso di causa di essersi assentato dal territorio nazionale per due mesi, l'idoneità del reddito conseguito doveva essere confrontata con il periodo di permanenza in Italia nel 2001, pari a dieci mesi.

Sulla base di questi presupposti la valutazione operata dalla p.a. non appare corretta e dovrà essere oggetto di riesame.

3. In conclusione il ricorso in esame deve essere accolto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente le spese di causa, comprensive di onorari, tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sezione

Seconda, definitivamente pronunciando, **accoglie** il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2004.

Mario AROSIO

Presidente, estensore.

Depositato in Segreteria il 16 GEN. 2004

Il Direttore di Segreteria

(Dott.ssa C. Savino)